

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 luglio 2021.

Completamento dello schema idrico Basento-Bradano attrezzamento settore G. Nuova approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione della pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio. Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) (COP G89J04000040001). (Delibera n. 46/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo ed essere funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33, recante «Norme in materia di bonifica integrale» che aveva previsto che la realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica fosse affidata ai Consorzi di bonifica con atto di concessione della regione competente;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include, all'allegato 3 «Legge obiettivo: programma sistemi

idrici - interventi per emergenza idrica nel Mezzogiorno», il presente intervento della Regione Basilicata denominato «Completamento schema idrico Basento-Bradano - attrezzamento settore G»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», e in particolare l'art. 13, rubricato «Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto che, in data 20 dicembre 2002, è stata sottoscritta l'intesa generale quadro avente ad oggetto la realizzazione delle infrastrutturali strategiche di particolare rilevanza per la Regione Basilicata;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE», e successive modificazioni, ed in particolare:



1. l'art. 165, comma 7-bis, a norma del quale «Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo»;

2. l'art. 166, comma 4-bis, a norma del quale «Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

3. l'art. 167, comma 5, a norma del quale «Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, comma 4. I presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 107, con la quale questo Comitato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della localizzazione dell'opera, ha approvato il progetto definitivo «Completamento schema idrico Basento-Bradano - attrezzamento settore G»;

Vista la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 146, con la quale questo Comitato ha concesso in via definitiva alla Regione Basilicata il contributo annuo massimo, per quindici anni, di 6.258.000 euro, già assegnato in via pro-

grammatica con delibera CIPE n. 107 del 2006, a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, autorizzato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 ed ha autorizzato la Regione Basilicata ad utilizzare, per il completamento della copertura finanziaria dell'intervento, le «economie» conseguenti ai ribassi d'asta realizzati in sede di aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture idriche per un totale di 8.834.000 euro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;


Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del sopra menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», sottosistema «Schemi idrici Basilicata», il presente intervento denominato «Completamento schema Basento-Bradano - attrezzamento settore G»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del MIT (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS), alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;



Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e in particolare:

1. l'art. 27, comma 2, il quale prevede che «Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità»;

2. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

3. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

5. l'art. 214, comma 2, lettere *d*) e *f*), in base al quale il MIMS provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (lettera *d*) e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto (lettera *f*);

6. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

7. l'art. 216, commi 1-*bis*, 27 e 27-*novies*, quest'ultimo introdotto dall'art. 42 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

7.1. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

7.2. le procedure per la VIA delle grandi opere, definite anche come infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

7.3. le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati da questo Comitato in base al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore e, a tal riguardo, il MIMS, entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa a questo Comitato in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo;


Considerato che la procedura per la valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima del 2016, ai sensi dell'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio» che ha previsto:

1. all'art. 2, comma 1, che «Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale istituito un unico Consorzio di bonifica denominato «Consorzio di bonifica della Basilicata»»;

2. all'art. 31, comma 1, che «Con l'entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri ed il Consorzio di miglioramento fondiario Valle Agri, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione»;



3. all'art. 31, comma 2, che «La giunta regionale provvede nel termine di trenta giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi e di cui al precedente art. 29, comma 4. Nelle more della nomina del commissario unico liquidatore i poteri di amministrazione attiva vengono esercitati dal commissario nominato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 ...»;

Vista la delibera di giunta regionale della Regione Basilicata n. 142 del 24 febbraio 2017, con la quale viene nominato il commissario unico liquidatore dei tre Consorzi di bonifica Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano, Alta Val d'Agri;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in particolare l'art. 23, comma 2, il quale prevede che i «procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente»;

Vista la delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'art. 16 della citata legge 27 febbraio 1967, n. 48, come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Visto il citato decreto-legge n. 32 del 2019, ed in particolare, l'art. 1, comma 15, i cui effetti sono stati prorogati a tutto il 2022 ai sensi dell'art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia

di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data ... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli 41 e 42, rispettivamente rubricati «Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e «Semplificazioni dell'attività del CIPE»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista la delibera di questo Comitato 26 novembre 2020, n. 63, con la quale è stata data attuazione all'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del citato decreto-legge 76 del 2020, e sono state approvate le linee guida attuative dei citati articoli;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare:

1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica, di seguito MITE;

2. l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

3. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della cultura, di seguito MIC;

Vista la nota n. 10790 del 25 maggio 2021, contenente la relazione istruttoria, comprensiva di tutti gli allegati, elaborata dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, di seguito DG dighe, come individuata dal citato decreto MIT n. 194 del 2015, quale organismo competente alle attività in precedenza attribuite alla struttura tecnica di missione;

Vista la nota prot. n. 21323, del 31 maggio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del MIMS ha inoltrato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la relazione istruttoria di cui alla nota MIMS - DG dighe, ed ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Riapprovazione del progetto



definitivo ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità relativo all'intervento "Completamento dello schema idrico Basento-Bradano attrezzamento settore G";

Vista la nota prot. n. 26363, del 9 luglio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del MIMS ha inoltrato al DIPE, la nuova richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato, riformulata dalla competente DG dighe con nota prot. n. 14228, del 9 luglio 2021, dell'argomento «Completamento dello schema idrico Basento-Bradano - attrezzamento settore G - proposta di approvazione del progetto definitivo ai fini del rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità»;

Vista la documentazione integrativa inoltrata con la citata nota prot. n. 14228 del 9 luglio 2021, in particolare la disamina dei pareri delle amministrazioni competenti e il foglio condizioni del MIMS;

Visti tutti gli allegati alla relazione istruttoria del MIMS e in particolare:

1. nota del Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano del 9 gennaio 2018 (richiesta pubblicazione avviso);
2. nota della Regione Basilicata del 9 agosto 2018 (intesa localizzazione);
3. nota della Regione Basilicata del 5 giugno 2018 (compatibilità paesaggistica);
4. determina dirigenziale n. 23 AD.2021/D480, del 18 maggio 2021 della Regione Basilicata - ufficio pianificazione territoriale (rinnovo autorizzazione paesaggistica);
5. nota della Soprintendenza archeologica del 22 agosto 2019 (compatibilità archeologica);
6. delibera di giunta regionale, di seguito DGR, della Regione Basilicata n. 110, del 26 febbraio 2021 (proroga giudizio compatibilità ambientale);
7. DGR della Regione Basilicata n. 729, del 15 maggio 2006 (giudizio compatibilità ambientale);
8. nota della Regione Basilicata - ufficio ciclo acque, del 9 dicembre 2019 (tutela opere idrauliche);
9. delibera dirigenziale n. 14AJ.2020/D.00048, dell'11 febbraio 2020 della Regione Basilicata - ufficio foreste (vincolo idrogeologico);
10. dichiarazione della Regione Basilicata - Dipartimento ambiente energia, di ottemperanza alle prescrizioni della delibera di questo Comitato n. 107, del 2006;
11. verbale di validazione del responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, del 1° febbraio 2020;
12. nota della Regione Basilicata del 14 marzo 2019 (dichiarazione di assunzione eventuali oneri);
13. nota del Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano del 3 novembre 2016 (richiesta rinnovo pubblica utilità);
14. DGR della Regione Basilicata n. 1736, del 21 novembre 2006 (impegno finanziamento regione);
15. decreto interministeriale n. 498, del 14 novembre 2014 ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 3, comma 2;

16. messaggio di posta elettronica del Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano del 31 dicembre 2014 (comunicazione aggiudicazione appalto integrato);

17. relazione del RUP ing. Ragone del 14 marzo 2019;

18. relazione del RUP ing. Marchitelli del 7 gennaio 2019;

19. DGR della Regione Basilicata n. 1803, dell'11 novembre 2008 (individuazione stazione appaltante);

20. contratto d'appalto del 23 febbraio 2017 (reperitorio n. 1176, raccolta n. 976);

21. DGR della Regione Basilicata n. 209, del 9 marzo 2018 (approvazione del quadro tecnico economico post gara);

22. delibera commissariale del Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano n. 14, del 20 febbraio 2020 (approvazione progetto esecutivo);

23. DGR della Regione Basilicata n. 578, del 6 agosto 2020 (presa d'atto della regione dell'approvazione progetto esecutivo e approvazione del quadro tecnico economico);

24. nota del Consorzio di bonifica della Regione Basilicata del 21 maggio 2021 (dichiarazioni del RUP);

Vista la nota del Consorzio di bonifica della Regione Basilicata n. 11747, del 21 luglio 2021, riportante la tabella dei tempi e dei costi relativi alle interferenze;

Vista la nota della Regione Basilicata n. 130642, del 23 luglio 2021, concernente la conferma della disponibilità delle risorse di competenza e che, in particolare, ha confermato gli 8.834.000,00 euro di ribassi d'asta provenienti da altri interventi del PIS in quota regionale (di cui 7.610.758,26 euro già previsti per l'esercizio 2020, da riappostare con variazione di bilancio sul capitolo U28261 e 1.233.241,74 euro già liquidati alla stazione appaltante) ed i 6.866.000,00 euro di contributo regionale (capitolo 03381) sul co-finanziamento previsto dalla sopra citata delibera n. 146 del 2006;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e, in particolare, che:

sotto l'aspetto tecnico e procedurale

1. l'intervento in esame è relativo al completamento del sistema irriguo nel territorio afferente ai pianori alti del fiume Bradano e fiume Ofanto, che interessa un'area complessiva pari a 13.050 ettari, ricadente nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ), Banzi (PZ), Oppido Lucano (PZ) e Irsina (MT);

2. il progetto prevede, in sintesi, la realizzazione di una condotta principale, che si origina dalla diga di Genzano e si collega alla diga del Basentello, le condotte di collegamento dalla condotta principale alle vasche, le vasche di compenso e le reti di distribuzione irrigua;

3. il progetto interessa le opere necessarie per l'adduzione e la distribuzione irrigua nel «distretto G» delle risorse derivate dall'invaso sbarrato dalla diga di Genzano ed inoltre estende alla diga del Basentello (invaso di Serra del Corvo) il collegamento tra le opere di accumulo dello schema, convogliando a gravità le eccedenze di afflusso invernale provenienti dalla diga di Genzano;



4. il «distretto G», che si estende su di una superficie geografica di 13.050 ettari, comprende buona parte del tratto montano della valle del fiume Bradano, fino alla quota 220 metri, a valle dell'abitato di Irsina, raggiunge il torrente Basentello in prossimità della sezione di sbarramento ed è delimitato a Nord-Ovest dalla quota 385 metri, poco distante dall'abitato di Genzano di Lucania;

5. il «distretto G» è stato suddiviso in settori individuati con la numerazione da G1 a G12, di questi, i settori G6 e G12 sono stati ulteriormente suddivisi rispettivamente in G6a, G6b e G12a, G12b, portando a 14 il numero dei settori da alimentare ed attrezzare;

6. il progetto prevede, in particolare, la realizzazione delle seguenti opere:

6.1. la condotta principale, che ha origine dalla diga di Genzano e si collega alla diga del Basentello;

6.2. le condotte di collegamento (adduttrici) dalla condotta principale alle vasche di compenso dei settori costituenti il «distretto G» e ricadenti nel territorio del Consorzio Vulture Alto Bradano (G1-G2-G3-G4-G6a-G6b-G7-G8-G9-G12a), e del Consorzio Bradano Metaponto (G5-G10-G11-G12b);

6.3. le vasche di compenso dei settori costituenti il «distretto G» e ricadenti nel territorio del Consorzio Vulture Alto Bradano (G1-G2-G3-G4-G6a-G6b-G7-G8-G9-G12a), e del Consorzio Bradano Metaponto (G5-G10-G11-G12b);

7. i terreni interessati sono compresi nelle zone agricole comunali, così come individuate dagli strumenti di pianificazione dei comuni interessati, rispetto alle quali non si evidenziano incompatibilità; l'intervento non ricade in nessuno dei vigenti piani paesistici individuati per la Regione Basilicata; l'area in esame non risulta compresa in un'area naturale protetta né in siti afferenti alla rete «Natura 2000»;

8. la Regione Basilicata, quale soggetto aggiudicatore, con propria delibera di giunta regionale n. 1803, dell'11 novembre 2008, ha individuato nel Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano (cui è subentrato solo giuridicamente il Consorzio di bonifica della Basilicata in forza della citata legge regionale n. 1 del 2017) la stazione appaltante dell'intervento sottoscrivendo la relativa convenzione il 19 maggio 2009;

9. questo Comitato, con la delibera CIPE n. 107 del 2006, ha approvato il progetto definitivo, anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della pubblica utilità e della localizzazione dell'opera;

10. la dichiarazione della pubblica utilità è scaduta nel 2013, ma l'opera risulta ancora da completare, essendo sopravvenute vicende (sia di natura procedurale sia di natura contenziosa), e la necessità, in fase esecutiva, di dover apporre numerose varianti dettate sia dall'adempimento alle prescrizioni in fase progettuale impartite da questo Comitato con la citata delibera CIPE n. 107 del 2006, sia da mutate condizioni dei luoghi;

11. l'istanza di rinnovo è stata espressa con nota prot. n. 3198 del 3 novembre 2016 dal responsabile del procedimento dell'intervento dell'allora Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano;

12. i ritardi conseguiti, per cause di forza maggiore, per l'approvazione del progetto esecutivo e per la conseguente emanazione dei decreti di esproprio, sono attribuibili:

12.1. nel periodo dal 2006 al 2011 alle necessarie attività finalizzate all'accensione del mutuo di finanziamento presso Istituto finanziario abilitato, terminate con la stipula del contratto di mutuo che ha fatto slittare la pubblicazione del bando di gara di appalto integrato per la progettazione ed esecuzione delle opere;

12.2. nel periodo dal 2012 al 2014 ad incertezze amministrative legate alla nomina e all'insediamento della commissione di gara per la valutazione delle offerte della gara di appalto integrato, dovute soprattutto alla sospensione delle operazioni di gara tra la data di revoca dell'assegnazione del finanziamento (art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013) e il successivo rifinanziamento (art. 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014);

12.3. nel periodo dal 2015 al 2017 al contenzioso instaurato a valle dell'aggiudicazione definitiva dai concorrenti 2° e 3° classificato, conclusosi prima con la definitiva sentenza del Consiglio di Stato e poi con una comunicazione di improcedibilità da parte di ANAC in merito ad ulteriore diffida a contrarre, mossa dal concorrente 2° classificato alla stazione appaltante;

12.4. nel periodo dal 2019 al 2021 agli approfondimenti istruttori effettuati dal proponente a seguito di richieste istruttorie del DIPE dopo la sottoposizione di una prima proposta di approvazione a questo Comitato nel marzo 2019;

13. previa aggiudicazione della gara di appalto integrato, il Consorzio ha stipulato il contratto con la società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l. mediante atto in data 23 febbraio 2017 per l'importo di 45.313.717,87 euro al netto del ribasso d'asta sui lavori del 23,834%;

14. in fase di redazione dell'esecutivo si è resa necessaria l'adozione di 28 varianti, di cui 22 di tipo localizzativo ma comunque nella fascia di rispetto, scaturite dall'adempimento delle prescrizioni di questo Comitato di cui alla delibera n. 107 del 2006, dall'adeguamento a normativa intervenuta, ed in parte per il mutato assetto dei luoghi;

15. il progetto esecutivo, iniziato con il parere favorevole di valutazione di impatto ambientale espresso con la DGR n. 729 del 2006, si è concluso con la DGR n. 578 del 6 agosto 2020, che ha preso atto della delibera del commissario straordinario del Consorzio n. 14 del 20 febbraio 2020 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, con in allegato la relazione del RUP dell'11 febbraio 2020 di validazione del progetto esecutivo;

16. con la nota prot. n. AT/FB/2018_01/001, del 9 gennaio 2018, la stazione appaltante ha trasmesso ai Comuni di Genzano di Lucania, Banzi, Irsina e Oppi-



do Lucano gli avvisi pubblici di avvio del procedimento espropriativo per la pubblicazione sull'albo pretorio comunale;

17. con la nota prot. n. 97730 del 5 giugno 2018, l'ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alle varianti proposte, in considerazione del fatto che le stesse si connotano come lievi modifiche dei tracciati o delle condotte, che, oltre a migliorare l'efficientamento della rete irrigua, risultano poco interferenti con il contesto paesaggistico, in quanto si tratta di opere completamente interrato ad eccezione delle vasche che sono oggetto di lievi adattamenti e rotazioni;

18. con la nota prot. n. 137954 del 9 agosto 2018 il vicepresidente della Regione Basilicata, sulla base del verbale della conferenza dei servizi del 17 maggio 2018, ha espresso parere favorevole al progetto ai fini dell'intesa sulla localizzazione, sentiti i comuni interessati dalle opere;

19. con la nota prot. n. MM/DG/M del 7 gennaio 2019, acquisita al protocollo della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT al n. 501 del 9 gennaio 2019, il RUP del Consorzio di bonifica della Regione Basilicata ha comunicato che non è pervenuta alcuna osservazione in merito alle espropriazioni;

20. con nota del 14 marzo 2019 il dirigente dell'ufficio ciclo delle acque della regione ha dichiarato che eventuali oneri, anche relativi ad indennizzi, saranno assunti con impegno a valere sulla quota di co-finanziamento dell'intervento a carico della Regione Basilicata;

21. con la nota DG dighe prot. n. 6529, del 15 marzo 2019, inviata all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, e da quest'ultimo inoltrata al DIPE con nota prot. n. 11520 del 18 marzo 2019, era stata formulata una prima richiesta di rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sul progetto definitivo, già approvato dal Comitato con la citata delibera CIPE n. 107 del 2006, in quanto entrambi risultavano scaduti nel 2013;

22. con la nota prot. n. 1790, del 28 marzo 2019, il DIPE aveva chiesto una integrazione istruttoria al fine di sottoporre a questo Comitato la riapprovazione del progetto definitivo;

23. con la nota prot. n. 8303, del 3 aprile 2019, il MIT ha rinviato l'esame della proposta di approvazione, in attesa di predisporre le integrazioni richieste;

24. con la nota prot. n. 7929, del 22 agosto 2019, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata, ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni ai fini della verifica della compatibilità archeologica;

25. con la nota prot. n. PZ33/2019, del 9 dicembre 2019, la Regione Basilicata, Dipartimento ambiente ed energia, ufficio ciclo dell'acqua, ha autorizzato con prescrizioni ai fini idraulici l'esecuzione dell'opera;

26. con la determinazione dirigenziale n. 14 AJ.2020/D.00048, dell'11 febbraio 2020, la Regione Basilicata, Dipartimento politiche agricole e forestali, ha autorizzato, con prescrizioni, la realizzazione dell'opera dal punto di vista idrogeologico;

27. con DGR della Regione Basilicata n. 2021-00110, del 26 febbraio 2021:

27.1. ha prorogato il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale al 30 agosto 2025, giudizio rilasciato con DGR n. 729, del 15 maggio 2006 e prorogato la prima volta con DGR n. 1472 del 19 dicembre 2016;

27.2. ha dato atto della validità dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in esame rilasciata dall'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n. 19 AD.2016/D.00408, del 21 aprile 2016, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50;


28. con la nota prot. n. 5628, del 18 marzo 2021, la Regione Basilicata - ufficio ciclo dell'acqua ha dichiarato l'ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla citata delibera di questo Comitato n. 107 del 2006, con particolare riferimento alle prescrizioni ambientali e al programma delle interferenze;

29. con la nota prot. n. 23 AD.2021/D.00480 del 18 maggio 2021, l'ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della regione ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica per un periodo di cinque anni a partire dalla data di autorizzazione;

30. i pareri e autorizzazioni sono in corso di validità, hanno confermato i pareri precedentemente emessi e pertanto non devono essere rinnovati ulteriormente in quanto riferiti all'intera opera (sia alle parti non variate rispetto alla precedente approvazione della delibera di questo Comitato n. 107 del 2006 che a quelle variate rispetto al medesimo progetto approvato con la citata delibera n. 107 del 2006);

31. il RUP del Consorzio di bonifica della Regione Basilicata con nota n. 10626 del 21 maggio 2021, ha trasmesso il nuovo cronoprogramma di spesa dal 2021 al 2023, allegando la scheda progetto con il nuovo quadro economico e il piano particellare di esproprio del progetto esecutivo, coincidente con il progetto definitivo in approvazione, e ha dichiarato che sul corridoio-area territoriale interessato dal progetto definitivo in esame non è intervenuta a tutt'oggi nessuna modifica sostanziale, ostativa alla realizzazione del progetto o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, rispetto alla situazione in essere alla scadenza del predetto vincolo espropriativo apposto con la delibera di questo Comitato n. 107 del 2006;

32. con la redazione del progetto esecutivo sono state introdotte lievi varianti, essenzialmente dettate sia dall'adempimento alle prescrizioni in fase progettuale impartite da questo Comitato con la richiamata delibera n. 107 del 2006, che da mutate condizioni dei luoghi che hanno comportato l'individuazione di nuove particelle catastali da sottoporre ad espropriazione/asservimento;



33. le nuove particelle oggetto di espropriazione/asservimento, introdotte nel progetto esecutivo, sono:

- 33.1. Comune di Irsina, foglio, di seguito fg., n. 22, particelle n. 17 e n. 158;
- 33.2. Comune di Irsina, fg. n. 38, particelle n. 89 e n. 163;
- 33.3. Comune di Irsina, fg. n. 10, particelle numeri 8, 9 e 70;
- 33.4. Comune di Irsina, fg. n. 18, particella n. 276;
- 33.5. Comune di Irsina, fg. n. 4, particella n. 121;
- 33.6. Comune di Genzano, fg. n. 52, particelle numeri 3, 63 e 64;

34. la documentazione di progetto comprende la «Relazione piano particellare analitico descrittivo» e gli elaborati relativi alle interferenze;

35. il MIT ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria le prescrizioni da approvare con il progetto definitivo in esame, che incorporano le summenzionate osservazioni valutate positivamente;

sotto l'aspetto attuativo

- 1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento è confermato nella Regione Basilicata;
- 2. il CUP indicato per l'intervento è G89J04000040001;
- 3. l'intervento sarà realizzato in appalto integrato, la cui aggiudicazione è avvenuta in data 29 dicembre 2014;
- 4. relativamente al cronoprogramma, la relazione istruttoria indica la seguente tempistica:
 - 4.1. presa atto del Consorzio della delibera CIPE ai fini della localizzazione: trenta giorni;
 - 4.2. approvazione della regione del progetto esecutivo in variante ai fini localizzativi: trenta giorni;
 - 4.3. consegna dei lavori: trenta giorni;
 - 4.4. ultimazione lavori: ottocentocinquanta giorni;
 - 4.5. collaudo: sei mesi;
 - 4.6. approvazione del collaudo: sessanta giorni;
 - 4.7. consegna delle opere: centoventi giorni dalla consegna del collaudo;

sotto l'aspetto finanziario


1. questo Comitato ha approvato con delibera CIPE n. 107 del 2006 il progetto definitivo per l'importo complessivo di circa 85.700.000 euro, ed ha assegnato, in via programmatica, un contributo annuo di 6.258.000,00 euro per quindici anni, a valere sul limite di impegno previsto dall'art. 13 della legge n. 166 del 2002 suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 70.000.000 euro;

2. in merito a tali 70.000.000 euro, la Regione Basilicata ha chiesto l'autorizzazione a trattenere nel progetto le eventuali economie conseguenti ai ribassi d'asta conseguiti nell'affidamento dei lavori fino all'importo di 698.000,00 euro, a compensazione del minore sviluppo del volume di investimenti, dei contributi annui quindicennali della precedente assegnazione finanziaria di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 107 del 2006, riducendo di conseguenza il volume previsto di investimenti dal finanziamento quindicennale in 69.302.000 euro;

3. ulteriori finanziamenti disponibili provengono dalle economie del programma delle infrastrutture strategiche e dall'impegno regionale di cui al DGR n. 1736 del 2006, come riportato nella tabella seguente:

Contributo quindicinale ai sensi dell'articolo 13 della legge 166 del 2002	69.302.000
Minore sviluppo volume investimenti dei contributi quindicennali	698.000
Economie Programma delle infrastrutture strategiche regione Basilicata	8.834.000
Copertura finanziaria a carico della regione Basilicata con DGR n. 1736 del 21 novembre 2006	6.866.000
Totale	85.700.000

4. con la successiva delibera di questo Comitato n. 146 del 17 novembre 2006, è stato approvato il quadro dei finanziamenti indicato al punto precedente;



5. l'art. 13, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 45 ha revocato l'assegnazione di 69.302.000 euro disposta dalla predetta delibera di questo Comitato n. 146 del 2006;

6. l'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha riprogrammato il contributo di finanziamento all'intervento per l'importo ridotto di 65.000.000 euro, da assegnarsi tramite apposito decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, con la condizione della cantierabilità dell'opera entro la data del 31 dicembre 2014 (poi modificata al 28 febbraio 2015);

7. il decreto interministeriale previsto dal citato decreto-legge n. 133 del 2014, è stato emanato il 14 novembre 2014, n. 498;

8. il quadro dei finanziamenti in essere a copertura dell'intervento risultava così modificato:

Decreto interministeriale n. 498 del 2014	65.000.000
Economie Programma delle infrastrutture strategiche regione Basilicata	8.834.000
Copertura finanziaria a carico della regione Basilicata con DGR n. 1736 del 2006	6.866.000
Totale	80.700.000

9. con l'aggiudicazione della gara di appalto integrato (importo di aggiudicazione 45.313.717,87 euro al netto del ribasso d'asta sui lavori del 23,834%) risultavano conseguite economie per 13.554.483,65 euro;

10. con l'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il predetto finanziamento di 65.000.000 euro cui al decreto interministeriale n. 498 del 2014 veniva lievemente ridotto di 624.219 euro portandolo a 64.375.781 euro;

11. a seguito dell'aggiudicazione e della nuova configurazione del finanziamento di complessivi 80.700.000,00 euro la Regione Basilicata con DGR n. 209 del 9 marzo 2018 ha approvato la rimodulazione del quadro tecnico-economico dell'intervento per l'importo di 70.509.064,62 euro, con economie di gara di 10.190.935,38 euro;

12. in seguito alla delibera del commissario straordinario del Consorzio n. 14 del 20 febbraio 2020 di approvazione del progetto esecutivo e della nuova configurazione del finanziamento di complessivi 80.700.000,00 euro, la Regione Basilicata, con DGR n. 578 del 6 agosto 2020, oltre a prendere atto dell'approvazione del progetto esecutivo, ha approvato la rimodulazione del quadro tecnico-economico dell'intervento dell'importo di 71.859.625,92 euro con economie di 8.840.374,08 euro;


13. il quadro dei finanziamenti in essere a copertura dell'intervento risulta così modificato:

Decreto interministeriale n. 498 del 2014, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge n. 50 del 2017	64.375.781
Economie Programma delle infrastrutture strategiche regione Basilicata	8.834.000
Copertura finanziaria a carico della regione Basilicata con DGR n. 1736 del 21 novembre 2006;	6.866.000
Totale	80.075.781

14. la Regione Basilicata, tramite pec del 14 marzo 2019, ha riferito al MIT, e per conoscenza al commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Basilicata, che eventuali oneri relativi agli indennizzi dovuti alla reiterazione della pubblica utilità sono assunti, con impegno, a carico della Regione Basilicata;

15. con il DGR n. 578 del 2020 la regione ha rimodulato il quadro economico, portando il costo dell'opera a 71.859.625,92 euro mentre il totale dei finanziamenti, ridotto di 624.219,00 euro, come sopra specificato, risulta così di 80.075.781,00 euro;

16. le economie di 13.554.483,65 euro, rinvenienti dal ribasso d'asta conseguito in sede di gara, registrano un residuo di 8.216.155,08 euro (= 8.840.374,08 - 624.219,00), portando così il totale dei finanziamenti disponibili a 80.075.781,00 euro;



17. il costo dell'opera pari a 71.859.625,92 euro e il valore dei residui dei ribassi d'asta pari a 8.216.155,08 euro, porta ad un totale di 80.075.781,00 euro;

18. il MIMS ha trasmesso il confronto dei quadri economici sintetici del progetto definitivo approvato nel 2006, e delle loro modificazioni, che di seguito si riporta:

VOCI DEL QUADRO ECONOMICO (importi in euro)		Progetto definitivo approvato con D.CIPE 107/2006	Progetto esecutivo approvato con D.G.Regione n. 578/2020	Proposta di approvazione del CIPESS
A)	LAVORI			
A1	Lavori	56.869.940,27	44.339.255,35	44.339.255,35
	Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.458.203,60	1.458.203,60	1.458.203,60
	Sommano i lavori	58.328.143,87	45.797.458,95	45.797.458,95
A2	Importo servizi (progettazione esec. e coord. sicurezza fase prog)	540.057,65	540.057,65	540.057,65
	TOTALE APPALTO	58.868.201,52	46.337.516,60	46.337.516,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Lavori in economia: ripristino accessi privati, confini	500.000,00	500.000,00	500.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	-	221.807,60	221.807,60
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	250.000,00	500.000,00	500.000,00
B4	Acquisizione aree ed immobili (espropriazioni e spese)	4.032.504,17	4.032.504,17	4.032.504,17
B5	Accantonamento art.133 DLgs 163/2006 (2% di tot.contratto)	-	926.750,33	926.750,33
B6	Incarichi esterni progettazione	-	978.431,15	978.431,15
B7	"Spese interne" per DL e CSE	-	1.619.020,50	1.619.020,50
B8	Incentivo ex art. 92 DLgs 163/2006 (2% di lordo lavori + oneri sicurezza)	-	1.191.919,10	1.191.919,10
B9	Spese per attività tecn/amm, supp.al RUP, verifica e validazione	-	300.000,00	300.000,00
B10	Spese per commissioni giudicatrici	-	84.005,18	84.005,18
B11	Spese per pubblicità	-	2.612,70	2.612,70
B12	Spese per collaudo t.a. e statico	-	351.000,00	351.000,00
B13	Spese per sorveglianza archeologica a base d'asta	-	1.214.155,38	1.214.155,38
	Spese generali	5.249.532,95		
B14	Imprevisti (5% del totale affidamento/contratto)	3.178.883,84	2.316.875,83	2.316.875,83
B15	IVA sui lavori	11.665.628,77	10.194.253,65	10.194.253,65
B16	IVA su somme a disposizione	1.943.694,89	834.219,26	834.219,26
B17	IVA su somme già spese		254.554,47	254.554,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.820.244,62	25.522.109,32	25.522.109,32
	TOTALE A+B	85.688.446,14	71.859.625,92	71.859.625,92
C)	ECONOMIE DI GARA rimanenti	-	8.840.374,08	8.216.155,08
	TOTALE FINANZIAMENTO	85.700.000,00	80.700.000,00	80.075.781,00

Considerata l'esigenza e l'urgenza manifestata dal MIMS di realizzare l'intervento, quale opera di pubblica utilità, denominato «Riapprovazione del progetto definitivo ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità» relativo all'intervento «Completamento dello schema idrico Basento-Bradano attrezzamento settore G» e la necessità di procedere con una nuova approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come richiesto dal MIMS;

Valutato che per poter dare avvio ai lavori e concludere la fase esecutiva occorre, ai sensi del sopra citato art. 167, comma 5, una nuova approvazione dell'opera denominata «Completamento dello schema idrico Basento-Bradano attrezzamento settore G», anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità;



Considerato che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità riguardano sia le aree che continuano ad essere interessate dall'attuale progetto definitivo che quelle indicate al precedente punto 33, ora previste ma precedentemente non interessate dallo stesso progetto definitivo di cui alla citata delibera n. 107 del 2006;

Valutato di escludere dall'apposizione della pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio le aree non più interessate dall'attuale progetto definitivo;

Considerato che sono validi tutti i pareri espressi anche in materia ambientale e paesaggistica, e che tutte le amministrazioni coinvolte nell'odierna seduta hanno potuto visionare l'intera documentazione posta a base della presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera di questo Comitato 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che dunque svolge le funzioni di presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del Presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Nuova approvazione del progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo, dell'intervento «Completamento dello schema idrico Basento-Bradano attrezzamento settore G».

1.2. La suddetta nuova approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto definitivo di cui precedente punto 1.1.



1.3. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.4. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 80.075.781,00 euro, IVA inclusa, come riportato nella precedente presa d'atto, e include i costi collegati alle parti dell'intervento ancora da realizzare, in quanto le stesse non richiedono risorse aggiuntive.

1.5. È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal MIMS.

1.6. Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione di cui al punto 1.1 sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.

2. Copertura finanziaria.

2.1. Le risorse, per un totale di 80.075.781,00 euro, sono imputate come segue:

2.1.1. 64.375.781,00 euro come da decreto interministeriale n. 498 del 2014, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2017;

2.1.2. 8.834.000,00 euro derivanti da economie dal programma delle infrastrutture strategiche della Regione Basilicata come indicato al punto 2.1 della delibera CIPE n. 146 del 2006;

2.1.3. 6.866.000,00 euro a carico della Regione Basilicata.

2.2. Eventuali maggiori oneri che dovessero emergere dalle procedure di esproprio dovranno essere interamente a carico della stazione appaltante.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il MIMS provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

3.2. Il MIMS terrà informato il CIPESS sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare, e sulle conseguenti misure poste in atto.

3.3. Dovrà essere garantito, da parte del soggetto attuatore, l'aggiornamento dei dati del CUP e della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

3.4. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.5. Il MIMS provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto.

Roma, 27 luglio 2021

*Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
con funzioni di Presidente*
CARFAGNA

Il segretario: TABACCI



COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO
ATTREZZAMENTO SETTORE G NUOVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO AI FINI DELL'APPOSIZIONE DELLA PUBBLICA UTILITÀ E DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
(CUP G89J04000040001)

INDICE

Prescrizioni

Prescrizioni degli Enti interferenti




PRESCRIZIONI

A. PRESCRIZIONI AMBIENTALI

1. Sarà necessario osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di mitigazione” previste dal progetto e nello studio di impatto ambientale affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
2. Dovrà essere razionalizzata la viabilità di cantiere e di servizio, prevedendo, il più possibile, l'utilizzo di quella esistente; per la realizzazione di quella ex novo dovrà essere contenuta l'ampiezza degli scavi, adottando tracciati il più possibile aderenti alla morfologia dei luoghi al fine di migliorarne l'inserimento nel contesto territoriale di riferimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
3. Per i ripristini geomorfologici e vegetazionali dovranno essere previsti esclusivamente interventi di ingegneria naturalistica e specie vegetali compatibili con gli habitat locali. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
4. Realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali su alcune incisioni che presentano lievi fenomeni erosivi in atto che potrebbero evolversi, lì dove ci sono le condizioni litologiche, in fenomeni calanchivi con particolare attenzione alla condotta di scarico della vasca del settore G9 che, come mostrato in planimetria, arriva direttamente in un impluvio naturale in erosione. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
5. Obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi per le aree interessate da opere provvisorie, e contestualmente all'esecuzione dei lavori, eseguire interventi di ingegneria naturalistica con la messa a dimora di essenze autoctone di provenienza locale per i ripristini geomorfologici e vegetazionali delle aree interessate dalle opere. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.

B. PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE


6. Il Consorzio di bonifica della Basilicata titolare del parere assumerà a sé tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica su tutte le aree e i tracciati interessati da splendimenti e/o sbancamenti, così come gli oneri derivanti da scavi archeologici che dovessero rendersi necessari. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Il Consorzio di bonifica della Basilicata individuerà prima dell'inizio dell'intervento una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per il nulla-osta. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
8. Per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta di cui al punto 7 fornirà i nominativi di archeologi, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza, che se ne riserva l'approvazione. Per il medesimo scopo, la ditta, fornirà anche operai specializzati. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore sarà assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui al punto 8. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
10. La Soprintendenza assumerà la direzione scientifica degli interventi e disporrà le modalità di esecuzione di scavi archeologici, che dovessero rendersi necessari. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.



11. Il Consorzio di bonifica della Basilicata, per l'attività di cui al punto 10, assumerà a sé, nelle forme di legge, gli oneri di missione per il personale della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata incaricato. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
12. Qualora nel corso dei lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici di rilevante interesse culturale, il Consorzio di bonifica della Basilicata provvederà a sospendere i lavori dandone contestuale comunicazione alla Soprintendenza. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
13. Il Consorzio di bonifica della Basilicata s'impegnerà ad apportare tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
14. Il Consorzio di bonifica della Basilicata comunicherà con almeno 30 giorni di anticipo l'inizio dell'attività al fine di predisporre la necessaria sorveglianza sui lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.
15. Ogni manomissione o distruzione di deposito archeologico sarà perseguita a norma della vigente normativa in materia. La verifica di ottemperanza sarà svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali.

C. PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE

16. Realizzare i lavori così come ipotizzati nelle specifiche di progetto acquisiti agli atti dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio riducendo al minimo indispensabile i movimenti terra. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
17. Attenersi, durante tutta la fase di cantierizzazione delle opere di progetto e quindi durante le operazioni di sbancamento, all'allontanamento delle acque meteoriche e/o di deflusso dallo strato detritico superficiale e dalle strutture fondali. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
18. Porre particolare attenzione all'eventuale rinvenimento di livelli idrici sotterranei durante le operazioni di scavo e riporto onde intercettare siffatte componenti idriche e allontanare le stesse dall'area di sedime. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
19. Per i riporti di terreno: di raggiungere un grado di addensamento del materiale di riporto almeno pari a quello del materiale autoctono in sito. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
20. Per gli scavi: di dotare le scarpate di sterro di opportuno angolo di scarpa conforme all'angolo di attrito del terreno. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
21. Predisporre adeguata canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso fino all'individuazione dei recapiti finali in maniera tale da non creare problemi di ristagno nel sedime e/o in aree limitrofe. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla regione Basilicata.
22. Assicurare unitamente alla canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e/di deflusso, il drenaggio delle acque sotterranee in corrispondenza delle nuove opere. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla Regione Basilicata.
23. Garantire la costante e periodica pulizia dei presidi preposti alla canalizzazione delle acque vadose. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla Regione Basilicata.
24. Reimpiegare parte del materiale di scavo nell'area di cantiere, così come specificato nell'elaborato N. 5 (Relazione gestione delle materie) e di abbancare la parte residuale presso discarica autorizzate, secondo normativa di settore e così come dichiarato nelle specifiche tecniche. La verifica di ottemperanza sarà svolta dalla Regione Basilicata.



25. Il Consorzio di bonifica della Basilicata, titolare del parere, comunicherà all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio la data di inizio e ultimazione dei lavori per ogni opportuna verifica e valutazione.

D. PRESCRIZIONI IDRAULICHE (la cui verifica di ottemperanza sarà svolta dalla Regione Basilicata)

A. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- a) per successive verifiche e controlli è fatto obbligo di tenere in cantiere, unitamente al provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio ciclo dell'acqua della regione Basilicata, una copia vistata e firmata degli elaborati attinenti all'autorizzazione del progetto e citati nel predetto provvedimento; una seconda copia del progetto è depositata presso l'Ufficio Ciclo dell'Acqua a disposizione delle Autorità competenti;
- b) è fatto obbligo di comunicare all'Ufficio Ciclo dell'Acqua l'inizio-fine lavori e il certificato di regolare esecuzione.

B. PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

a) non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto descritto nel predetto provvedimento e dagli elaborati grafici del progetto esecutivo ad esso allegati, le variazioni al progetto approvato che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere preventivamente approvate dall'Ufficio Ciclo dell'Acqua;

B.1. Attraversamenti mediante sotto passo


- a) dovrà essere garantito il minimo franco di copertura dal fondo alveo per tutta l'ampiezza dell'attraversamento;
- b) la distanza minima per la realizzazione di manufatti di ispezione o manovra (pozzetti, scarichi, etc.) è di 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
- c) il tratto di condotta in avvicinamento all'attraversamento, nei 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda, andrà posizionato ad una quota di almeno 1,00 metro al di sotto del normale piano di campagna;
- d) l'attraversamento dovrà rimanere segnalato permanentemente mediante l'apposizione di idonee paline che riportino l'indicazione della rete tecnologica.

B.2. Attraversamento mediante ancoraggio su opere infrastrutturali esistenti

- a) la condotta o il tubo guaina dell'attraversamento deve essere ancorato, preferibilmente, sul paramento di valle dell'opera esistente (ponte, passerella) e non dovrà in alcun modo interferire con la sezione libera di deflusso dell'opera medesima;
- b) la distanza minima per la realizzazione di manufatti di ispezione o manovra dovrà essere di 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
- c) il tratto di condotta in avvicinamento all'attraversamento, nei 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda, andrà posizionato ad una quota di almeno 1,00 metro al di sotto del normale piano di campagna.

B.3. Attraversamento mediante sovrappasso

- a) la distanza minima per la realizzazione di manufatti di ispezione o manovra (e preferibilmente per rilocamento delle strutture di appoggio dei supporti) dovrà essere di 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;




- b) il tratto di condotta in avvicinamento all'attraversamento nei 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda, andrà posizionato ad una quota di almeno 1,00 metro al di sotto del normale piano di campagna.

C. MOVIMENTO INERTI IN ALVEO

- a) l'accesso all'area interessata dai lavori è consentito esclusivamente a personale autorizzato e interdetto ai non addetti ai lavori attraverso l'utilizzo di transenne e segnaletica di divieto;
- b) la sezione di deflusso in corrispondenza dell'attraversamento non dovrà subire restringimenti né modifiche alle quote esistenti;
- c) gli interventi non devono produrre alterazione al corso ordinario delle acque, né arrecare in alcun modo danno alla pubblica e privata incolumità utilizzando a tal fine ogni necessario accorgimento;
- d) durante l'esecuzione dei lavori dovrà adottarsi ogni cautela idonea a garantire in ogni momento il deflusso della portata ordinaria e di piena del corso d'acqua in oggetto, nonché i diritti delle utenze in materia di acque pubbliche;
- e) è vietato l'abbancamento di materiale inerte all'interno dell'alveo;
- f) le operazioni di movimentazione del materiale non dovranno interrompere eventuali passaggi e prese di acque irrigue esistenti in alveo;
- g) il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente riutilizzato a fini idraulici localmente in alveo, per colature di erosioni o depressioni;
- h) è fatto assoluto divieto di caricare sui mezzi di trasporto materiale inerte contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito;
- i) non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;
- j) le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, restando a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e successive modificazioni, svincolando l'Ufficio Ciclo dell'Acqua da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
- k) è vietato comunque l'accesso all'area interessata dai lavori in occasione di eventi pluviometrici e/o di emissione bollettini di allerta meteo; durante la realizzazione dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sui tratti di territorio interessati dai lavori per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile.

D. RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO

- a) è fatto divieto di procedere allo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua, come disposto dall'art. 96, punto c), del Regio Decreto 523 del 1904;
- b) è vietato l'abbancamento di materiale vegetale (tronchi, ramaglie,) all'interno dell'alveo, il materiale di scarto vegetazionale dovrà essere asportato fuori dall'alveo, depositato in piattaforme in loco ed allontanato;
- c) a conclusione delle attività lavorative si dovrà trasmettere all'Ufficio scrivente il rendiconto del materiale legnoso rinvenuto (quantità totale di materiale legnoso ricavato e relativa stima economica);
- d) i lavori in alveo, dovranno essere completati con l'estirpazione delle ceppaie in vigore con capacità pollonifera e ritombamento delle buche derivanti da tale operazioni con materiale lapideo dell'alveo, al fine di evitare ricacci vegetazionali futuri;
- e) la presenza di eventuali rifiuti, materiali inorganici e corpi estranei presenti in alveo, scarpate, pertinenze idrauliche ed isole, dovranno essere segnalati agli organi competenti;




- f) il soggetto autorizzato è obbligato a raccordarsi con i soggetti pubblici e/o privati, autorizzati dall'Amministrazione regionale, che abbiano in corso di realizzazione interventi nei corsi d'acqua al fine di gestire eventuali interferenze.

E. ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a) l'autorizzazione è accordata dall'Ufficio ciclo dell'acqua della regione Basilicata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto l'Ufficio Ciclo dell'Acqua si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- b) l'Ufficio Ciclo dell'Acqua si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare il provvedimento autorizzativo accordato, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora Intervengano ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- c) il provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio ciclo dell'acqua potrà essere revocato previa notifica agli interessati, per: a) violazione delle norme di cui al Regio Decreto n. 523 del 1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui sono tenuti i soggetti autorizzati;
- d) il Consorzio di bonifica della Basilicata cui è accordata l'autorizzazione sarà l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche e/o progettuali;
- e) nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio ciclo dell'acqua si intendono, seppur non riportate, espressamente richiamate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti e non in contrasto con il provvedimento autorizzativo rilasciato, cui è fatto obbligo di conformarsi;
- f) il provvedimento autorizzativo viene rilasciato dall'Ufficio ciclo dell'acqua facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, compresa la proprietà dei fondi eventualmente interessati, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
- g) il Consorzio di bonifica della Basilicata resta fin d'ora obbligato ad eseguire eventuali opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, pena l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- h) il provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio ciclo dell'acqua dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- i) per l'osservanza delle prescrizioni anzidette, e per la sorveglianza relativa, concorrono oltre al personale Regionale, i Carabinieri e le forze di polizia locale operanti sul territorio;
- j) per quanto non espressamente previsto nella predetta autorizzazione, valgono e si intendono richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.

F. VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO CICLO DELL'ACQUA

- 1) in ragione della complessità ed estensione territoriale dell'intervento, la validità del provvedimento autorizzativo è estesa esclusivamente all'esecuzione di eventuali altri attraversamenti di fossi minori, già previsti nel progetto esecutivo e la cui esecuzione avvenga conformemente all'intervento tipo previsto e con il rispetto delle prescrizioni dettate nella suddetta autorizzazione;
- 2) la validità del provvedimento autorizzativo non può essere estesa a lavorazioni che dovessero presentarsi "in variante" per le quali dovrà essere richiesta nuova autorizzazione con relativi allegati progettuali;



- 3) la validità del provvedimento autorizzativo non può essere estesa per eventuali occupazioni di suolo demaniale con baraccamenti, presidi di cantiere, apprestamenti e impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ciclo dell'acqua;
- 4) gli interventi previsti in progetto devono essere eseguiti completati nei termini previsti dal cronoprogramma di progetto e comunque dovranno ultimarsi entro 28 mesi decorrenti dalla data di inizio dei lavori;
- 5) l'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori oltre i termini previsti nel predetto provvedimento autorizzativo comporterà la richiesta di una nuova autorizzazione idraulica e relativa presentazione ex novo della documentazione relativa alla parte non ancora realizzata.

PRESCRIZIONI DEGLI ENTI INTERFERENTI

1. Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.
2. In riferimento alle interferenze con la S.S. 655 e con la S.S. 96 bis:
 - gli attraversamenti dovranno essere realizzati con spingitubo, dotati di tubo camicia e pozzetti di scarico a monte e a valle della sede stradale posti a distanza maggiore di 15 metri dalla proprietà ANAS. I pozzetti dovranno essere livellati a piano campagna mentre la tubazione dovrà essere posta ad una profondità di scavo non inferiore a 1,50 metri dal piano viabile;
 - gli attraversamenti dovranno essere realizzati in lontananza dalle opere d'arte esistenti (maggiori e minori);
 - i parallelismi dovranno essere posti a distanza maggiore di 15 metri dalla proprietà ANAS in considerazione del progetto di ampliamento dell'itinerario SA-PZ-BA.
3. In riferimento alle interferenze con le tratte ferroviarie di competenza delle Ferrovie Appulo Lucane:
 - le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle "norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi con le ferrovie" di cui al Decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.
4. In riferimento alle interferenze con le strade provinciali "Fontana Vetere", "209 V tronco" e "209 VI tronco":
 - le condotte da realizzarsi in parallelo alle strade provinciali dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 6,00 metri dal confine provinciale;
 - gli attraversamenti stradali delle condotte interrate adduttrici (principale e alle vasche) dovranno essere protetti con cunicoli in cemento armato con solette di copertura carrabili, di dimensioni interne non inferiori a metri 2,00 x 2,00 e per la lunghezza della sede stradale e relativo franco (6,00 metri x 2) di cui al precedente punto. Alle estremità di ogni cunicolo saranno costruiti i pozzetti di ispezione, realizzati con ingresso a passo d'uomo, adeguatamente protetti dall'eventuale scorrimento del terreno in scarpata, con chiusini in ghisa di centimetri 85 x 85 e scaletta metallica di accesso allo scatolare. Tutte le opere saranno eseguite a regola d'arte e calcolate secondo la normativa vigente;
 - gli attraversamenti stradali delle condotte interrate distributrici dovranno essere protetti da un tubo camicia in acciaio del diametro superiore a quello previsto per la condotta stessa. Al fine di segnalare la presenza del tubo sarà posto soprastante il tubo camicia un nastro colorato atto ad indicare la presenza del tubo stesso. Il tutto sarà interrato ad una profondità non inferiore a 1,50 metri dal piano viabile, per la larghezza dello scavo non superiore a 1,00 metro. Ai due estremi dell'attraversamento dovranno essere realizzati due pozzetti di ispezione, di cui uno contenente una saracinesca. I pozzetti dovranno essere del tipo carrabile, completi di chiusini ad armatura in ghisa o in cls e di dimensioni idonee, tali da sostenere il peso di automezzi pesanti oltre a poter contenere diramazioni, valvole di arresto e saracinesca di sezionamento;



- la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con apposita sega circolare al fine di evitare sbavature di sorta;
- durante l'esecuzione dei lavori di scavo, del relativo interrimento e delle altre opere previste lungo la sede stradale, si dovrà interessare metà carreggiata stradale; nel contempo sarà assicurata la continuità del transito in senso unico alternato, mediante l'installazione di apposito impianto semaforico, oltre ad un adeguato servizio di vigilanza appositamente istituito per la regolamentazione della circolazione veicolare per tutto il periodo di svolgimento dei lavori;
- per quanto riguarda gli attraversamenti con tubo camicia, lo scavo aperto sulla pavimentazione subito dopo la posa della condotta e l'esecuzione delle relative opere di protezione dovrà essere avvolto da uno strato di sabbia, mentre il restante volume dello scavo sarà colmato per tutta la lunghezza e larghezza con calcestruzzo cementizio magro R'BK 50 fino a quota del piano viabile, in modo da evitare deformazioni della pavimentazione stradale. Successivamente, dopo un congruo tempo per l'assestamento, sarà eseguito il tappetino di usura di spessore pari a centimetri 4 per tutta la larghezza della carreggiata stradale e per una lunghezza non inferiore a metri 10,00, previa fresatura dello stesso spessore e dimensioni del tappetino stesso al fine di evitare dentini al manto stradale, oltre a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente;
- per quanto riguarda gli attraversamenti eseguiti con cunicolo, subito dopo la posa della condotta e l'esecuzione del relativo cunicolo, il restante volume di scavo dovrà essere colmato con materiale arido ben compattato con un successivo strato di centimetri 30 di calcestruzzo cementizio magro R'BK 50 fino al raggiungimento della quota del piano viabile in modo da evitare deformazioni della pavimentazione stradale. Successivamente, dopo un congruo tempo per l'assestamento, sarà eseguito il tappetino di usura di spessore pari a centimetri 4 per tutta la larghezza della carreggiata stradale e per una lunghezza non inferiore a metri 50,00, previa fresatura dello stesso spessore e dimensioni del tappetino stesso al fine di evitare dentini al manto stradale, oltre a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente;
- eventuali interruzioni di impianti sotterranei e aerei di qualsiasi natura, muri di sostegno, accessi privati o pubblici di qualsiasi tipo, muretti di recinzione, marciapiedi, barriere di sicurezza, segnaletica, banchina o pertinenza stradale, a servizio pubblico o privato confluenti o pertinenti le strade provinciali, qualora rimossi o danneggiati a seguito dei lavori, verranno riparati o ricostruiti nelle stesse forme e dimensioni preesistenti, tutto a cura e spese del soggetto aggiudicatore;
- l'impresa durante l'esecuzione dei lavori è obbligata a disporre le opere ed i materiali usando le opportune cautele, in modo da mantenere libera e sicura la circolazione sia di giorno che di notte, e apponendo le prescritte segnalazioni previste dal Nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;
- prima dell'esecuzione dei lavori, il committente o il gestore delle opere dovrà richiedere alla Provincia di Matera apposita concessione e, in tale circostanza, saranno calcolati sia la cauzione da versare che il canone annuo da pagare annualmente.

5. In riferimento alle interferenze con le strade provinciali 74 e 33:

- tutti i lavori dovranno essere realizzati in conformità ai criteri di sicurezza contenuti nel Decreto Ministeriale del 24.11.1984;
- le condotte da realizzarsi in fiancheggiamento alle strade provinciali dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a metri 6,00 dal confine stradale. Confine stradale come definito dall'art. 3, comma 10, (definizioni stradali e di traffico) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
- le condotte che attraverseranno la sede stradale dovranno essere protette con cunicolo scatolare in cemento armato con soletta di copertura carrabile, di dimensioni interne non inferiori a metri 2.00 x 2.00 per la lunghezza della fascia di proprietà dell'Amministrazione



provinciale e relativo franco di metri 6.00 x 2 di cui al precedente punto, oppure con camicia costituita da tubo di acciaio di diametro superiore al diametro della condotta, di spessore opportuno ai carichi di sollecitazione, per la lunghezza della fascia di proprietà dell'Amministrazione provinciale e relativo franco di metri 6.00 x 2 di cui al precedente punto, posato in opera con apparecchiatura spingitubo oppure con lo scavo della sede stradale. A chiusura dell'attraversamento dovranno essere realizzati i pozzetti di ispezione, costruiti con ingresso a passo d'uomo, adeguatamente protetti, dall'eventuale scorrimento del terreno in scarpata, con muretti di contenimento, coperti da chiusini in ghisa di dimensioni centimetri 85 x 85 e scaletta metallica di accesso ai pozzetti. Dovranno contenere valvole di arresto e saracinesca di sezionamento, in presenza di diramazioni, nel pozzetto a monte della condotta, valvole di scarico nel pozzetto a valle. Tutte le opere saranno calcolate secondo la normativa vigente ed eseguite a regola d'arte;

- per gli attraversamenti realizzati previo scavo della sede stradale e la posa di tubo camicia, occorrerà posizionare nello scavo un nastro colorato posto ad una profondità di metri 1.00, atto ad indicare la presenza del tubo che sarà posizionato ad una profondità non inferiore a metri 1.50 dal piano viabile;
- la pavimentazione bituminosa, se necessario, dovrà essere tagliata con apposita tagliasfalto al fine di evitare sbavature;
- il lavoro dovrà compiersi in maniera da arrecare il minimo disturbo possibile al traffico, durante l'esecuzione dei lavori di scavo, relativo interrimento ed altre opere previste lungo la sede stradale, si dovrà interessare non più di mezza carreggiata, per assicurare comunque la continuità del transito in senso unico alternato, ove non fosse possibile eseguirlo in due sezioni, occorre che venga accelerato al massimo, eseguito nelle ore notturne con tutti gli accorgimenti adatti; a tal proposito è onere del richiedente la regolamentazione e la segnalazione, sia diurna che notturna: di tali intralci, in rispetto del Nuovo codice della strada e del Regolamento di attuazione;
- sui manufatti realizzati sotto la sede stradale, il volume di scavo dovrà essere colmato con materiale arido adatto ai sottofondi stradali, ben compattati, con successivo strato di centimetri 15 di conglomerato bituminoso fino al raggiungimento della quota del piano viabile. Successivamente dopo un periodo di mesi tre, necessari per un assestamento sarà eseguito il tappetino di usura di spessore pari a centimetri 3 per l'intera larghezza della sede stradale e per una lunghezza non inferiore a metri 8.00, previa fresatura del tappetino preesistente al fine di evitare dentini al manto stradale, oltre al rifacimento della segnaletica preesistente. Per quanto riguarda gli attraversamenti con tubo camicia, il tubo stesso verrà avvolto e posato su un letto di sabbia dello spessore minimo di centimetri 15;
- eventuali interruzioni di impianti sotterranei e aerei di qualsiasi natura, muri di sostegno, accessi privati o pubblici di qualsiasi tipo, muretti di recinzione, marciapiedi, barriere di sicurezza, segnaletica, banchine o pertinenze stradali, a servizio pubblico o privato confluenti o pertinenti le strade provinciali rimossi o danneggiati a seguito dei lavori, dovranno essere ricostruiti nelle stesse forme e dimensioni preesistenti, il tutto a cura e spese del richiedente.
- per i lavori da eseguirsi in fiancheggiamento, non potranno essere utilizzate piste di accesso dalla strada provinciale che non siano autorizzate;
- prima dell'esecuzione dei lavori, il committente o il gestore delle opere dovrà richiedere alla Provincia di Potenza apposita concessione e, in tale circostanza, sarà calcolata la cauzione da versare.

